

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 9
(proposta di legge statutaria)

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini,
Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 14 dicembre 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il principio ispiratore delle cariche, incarichi e nomine di cui al presente comma è quello della rappresentanza in ugual misura dei due sessi."

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge statutaria 1/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "garantendo altresì l'uguaglianza effettiva tra uomini e donne nella pratica e nel riconoscimento delle professionalità sportive".

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 1/2005 le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che i due generi siano rappresentati in egual misura, per metà uomini e per metà donne".

Art. 4

(Modifica all'articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita la rappresentanza di entrambi i generi in egual misura, per metà uomini e per metà donne."

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.